



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLITTI	SPARTACO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	TARANTINO	CRISTOFARO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 7872/11
depositato il 01/12/2011
- avverso la sentenza n° 71/58/2011
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALE SUD S.P.A.
difeso da:
AVV. VARI PASQUALE
VIA LEONIDA BISSOLATI 76 00187 ROMA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
PROF.DOTT. LOMBARDI ANTONIO E DOTT. LOMBARDI MARCO

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 097.2007.000380521 SANZ.AMMINISTR.

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 7872/11

UDIENZA DEL

SEZIONE 14

27/03/2012

ore 10:00

SENTENZA

N°

235/14/12

PRONUNCIATA IL:

27/3/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28/3/2012

Il Segretario

[Signature]

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La [redacted] ha proposto ricorso avverso la iscrizione ipotecaria del 31.10.2007 comunicata in data 03.11.2007 con la quale Equitalia Gerit spa ha sottoposto alla misura cautelare l'immobile di proprietà, quale casa di abitazione, del contribuente sita in [redacted]. La iscrizione è avvenuta con nota 09.10.07 -236209 del 16.10.2007 per l'importo complessivo di € 23.742,00 pari al doppio del credito iscritto a ruolo scaduto e non pagato.

Il contribuente contesta la legittimità di tale iscrizione sotto vari profili: mancata notifica delle cartelle, mancata notifica della intimazione ad adempiere prevista dal secondo comma dell'art. 50 dpr 602/73, prescrizione e decadenza da ogni pretesa tributaria contenuta nelle cartelle ed illegittimità della iscrizione per debiti tributari di ammontare inferiore a € 8.000,00.

Nella costituzione in giudizio il concessionario contesta l'assunto del contribuente in tutti i profili, precisando, in particolare, che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate come da copia delle relate di notifica e che, nella fattispecie, trova applicazione l'art. 77 dpr citato che richiama soltanto il primo comma dell'art. 50 per cui la iscrizione ipotecaria non necessita di alcuna preventiva notifica della intimazione di pagamento e che ogni contestazione di merito e di rito in ordine alla pretesa fiscale andava svolta con la impugnazione delle cartelle e non contro la iscrizione ipotecaria e che comunque difetta di giurisdizione il giudice tributario per le cartelle portanti pretese di natura non tributaria.

La CTP di Roma sez. 58 con sentenza n. 71/58/11 depositata 23.03.2011 respinge il ricorso con compensazione delle spese di lite dichiarando il difetto di giurisdizione.

Il contribuente appella detta sentenza siccome illegittima e contraria alla normativa in vigore e chiede la cancellazione della iscrizione ipotecaria perché illegittima, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si costituisce la Equitalia Sud S.p.A. (ex Equitalia Gerit spa) la quale ribadisce la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento nonché la legittimità della iscrizione ipotecaria perché avvenuta in data anteriore alla legge n. 73 del 22.05.2010 che fissava il plafond di € 8.000,00. Il contribuente con memoria illustrativa insiste sui motivi già svolti in prime cure.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

L'appello del contribuente è fondato e va, pertanto, accolto.

La questione relativa alla legittimità delle iscrizioni ipotecarie eseguite dall'agente della riscossione, dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento senza la preventiva notifica di una nuova intimazione di pagamento è di grande attualità.

Il contrasto interpretativo riguarda, in particolare, il combinato disposto degli artt.50 e 77 del DPR 602 del 1973 per cui è necessario un breve excursus del quadro normativo.

A norma del primo comma dell'art. 50" il concessionario procede **ad espropriazione forzata** quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento slave le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento".

Tuttavia, decorso inutilmente quel termine l'agente della riscossione potrebbe non procedere all'immediato pignoramento dell'immobile del debitore. In tal caso, sussiste comunque la possibilità per il concessionario di adottare un efficientissimo strumento di garanzia del proprio credito, ovvero sussiste la possibilità di iscrivere ipoteca su quegli immobili.

L'art. 77 primo comma DPR 602/73, infatti, stabilisce che" decorso inutilmente il termine di cui all'art.50 c.1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede".Ora, è noto, che la cartella di pagamento, dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 46 del 1999 alla disciplina generale sulla riscossione delle imposte (dpr 602/73) e in particolare con la soppressione dell'avviso di mora, assolve a una duplice funzione: da un lato, portare a conoscenza del debitore il titolo esecutivo (che nell'esecuzione esattoriale è rappresentato dal ruolo), dall'altro, il vero e proprio atto di precetto, contenendo l'espressa intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione. L'efficacia nel tempo di tale precetto è di gran lunga superiore a quella di novanta giorni fissata dall'art. 481 cpc per la espropriazione forzata ordinaria.

Il suddetto art. 50 dpr 602/73, infatti, al secondo comma prevede che " se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni". Dunque, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento senza che l'agente della riscossione abbia dato inizio all'espropriazione forzata del debito iscritto a ruolo, cessa di avere efficacia l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento ed occorre notificare al debitore un avviso contenente una nuova intimazione ad adempiere.

Così riassunto il quadro normativo di riferimento, occorre stabilire se, dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la sopraggiunta inefficacia dell'intimazione ad adempiere ivi contenuta sia ostantiva, oltre che all'avvio della espropriazione forzata, anche all'adozione anche delle misure cautelari previste dal dpr 602/73 a garanzia delle somme iscritte a ruolo, quali l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore (art.77), il fermo dei suoi beni mobili registrati (art. 86), il fermo amministrativo dei suoi crediti (art. 75-bis).

L'interpretazione rigorosamente letterale delle disposizioni richiamate e dello steso art. 50 conducono, con certezza, ad escludere la necessità che l'agente della riscossione invii, dopo l'inutile decorso di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, una nuova intimazione ad adempiere prima di adottare una di quelle misure cautelari.

Tali disposizioni (artt.75-bis,77 e 86) invero, quale unica condizione per la legittima adozione delle misure stesse, prevedono che sia decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50 comma 1, ovvero sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, senza contestualmente prevedere alcuna scadenza o limite temporale oltre i quali l'agente della riscossione incorrerebbe in preclusioni o decadenze.

L'art. 50 secondo comma fa esclusivo riferimento alla espropriazione non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, ciò che induce a ritenere che la sopraggiunta inefficacia della originaria intimazione è ostativa soltanto all'avvio della procedura espropriativa, non anche alla adozione delle misure cautelari.

In sostanza, l'obbligo di far precedere l'iscrizione ipotecaria dalla notifica di una nuova intimazione ad adempiere, ove sia decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, non sussiste sia perché l'art. 77 citato fa esclusivo riferimento al termine di cui al primo comma dell'art. 50 e non anche al secondo comma, sia perché osta a tale ricostruzione l'interpretazione letterale della norma; né è plausibile, sul piano sistematico, che si estenda in via analogica una disposizione riguardante l'espropriazione forzata alla ipoteca che non è atto del procedimento di esecuzione. **Il fatto che l'iscrizione ipotecaria sia generalmente preordinata all'esecuzione non può trasformare il diritto reale di garanzia in un atto dell'esecuzione, con l'effetto di sottoporla alle regole dettate per quest'ultima.**

In definitiva, allo stato nessuna norma impone al concessionario di comunicare l'avvenuta la iscrizione ipotecaria, la quale, comunque, nella fattispecie, è avvenuta in osservanza dei principi di lealtà, buona fede e collaborazione ispirati dallo statuto del contribuente. Il concessionario si è attenuto, altresì, alle direttive emanate da Equitalia spa n. 12 e n. 4887 del 5 luglio 2007.

La conferma di tale interpretazione si desume, infine, dalla modifica apportata dalla lettera u-bis **della legge n. 106 del 12 luglio 2011 all'art. 77 dpr 602/73 aggiungendo, dopo il secondo comma, il nuovo comma 2-bis a norma del quale** l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1". La norma è in vigore dal 13.07.2011 e non ha carattere interpretativo per cui non è retroattiva. Ciò conferma la legittimità della interpretazione sopra indicata, altrimenti la nuova norma sarebbe inutiliter data.

Le altre contestazioni in atto circa la prescrizione, la decadenza, la mancanza della notifica delle cartelle di pagamento sono superate perché proponibili con l'impugnazione delle stesse, mentre la sentenza impugnata dà per scontato la loro avvenuta notifica rituale e tempestiva e la loro mancata impugnazione. Tale statuizione rimane ferma in mancanza di appello sui punti specifici. Come rimane ferma la statuizione in sentenza sul difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine alla pretese di natura non tributaria (sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada) portate da alcune cartelle di pagamento specificamente indicate dallo stesso contribuente, il quale sul punto nulla rileva nell'atto di appello, procurando il formarsi del giudicato interno sul punto della sentenza.

Fondata, invece, è la eccezione di illegittimità della iscrizione ipotecaria per crediti tributari di ammontare complessivo inferiore a € 8.000,00, ignorata dal primo giudice senza alcuna motivazione.

Sul punto, il concessionario deduce che detto importo è previsto dalla legge (art. 76 dpr 602/73) per la espropriazione immobiliare mentre non può essere riferito anche alla iscrizione ipotecaria che ha natura cautelare ed alternativa all'esecuzione forzata.

Ma l'assunto è destituito di giuridico fondamento alla luce del principio affermato dalla Corte di Cassazione la quale con **la sentenza a sezioni unite n. 4077 del 22.02.2010** ha precisato che " il limite fissato per le espropriazioni immobiliari vale anche per le ipoteche." Spiega, infatti, la sentenza : " basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8mila euro, anche se detto tetto non è in realtà fissato dall'art. 77 dpr 602/73, norma relativa alle ipoteche, ma nell'art. 76 sulle espropriazioni immobiliari". E' appena il caso di aggiungere che detto principio interpretativo della cassazione è stato recepito e **codificato nell'art. 3 comma 2 ter del D.L. 25 marzo 2010 n. 40 conv. mod. L. 73 del 22.05.2010** laddove è stabilito che " l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77 dpr 602/73 se l'importo complessivo del credito per cui si procede è inferiore complessivamente a € 8.000,00".La disposizione è stata successivamente aggiornata con l'art. 7 della legge 106/2011 che ha innalzato il limite di valore a € 20.000,00 in caso di contestazione della pretesa fiscale, come nella fattispecie. **Detta norma, al pari di quella prevista dalla legge 40, ha natura interpretativa e, pertanto, si applica alle controversie pendenti, trattandosi di plafond aggiornabile con decreto del Ministero delle Finanze, come previsto al primo comma dell'art. 76 dpr 602.**

Né tale questione, sulla violazione del limite di € 8.000,00, può dirsi inammissibile, come osservato dal concessionario nella memoria di costituzione in appello, perché essa, attinente a una condizione di legittimità del procedimento relativo alla iscrizione ipotecaria, può e deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di chiara violazione di legge.

Nella fattispecie, in definitiva, l'ammontare complessivo dell'importo portato dalle cartelle n. 097 2005 01506419 67, 097 2005 2017222 21 e 097 2006 02278374 12 aventi **natura tributaria è pari a € 7.421,88, eliminando gli interessi e le sanzioni comminate contestualmente ai tributi (IVA, Tasse Auto e Irpef e Irap); quindi chiaramente al di sotto del limite degli 8mila euro.**

La sentenza impugnata va riformata sul punto della nullità ed illegittimità della iscrizione ipotecaria, fermo restando la declaratoria del difetto di giurisdizione non oggetto di motivo di appello. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie l'appello del contribuente, dichiara la illegittimità della iscrizione ipotecaria **n. 097 2007 000380521 notificata 03.11.2007 eseguita con nota -09/10/07-236209 del 16/10/2007 presso l'Agenzia del territorio-Ufficio di Roma 1- dalla Equitalia Sud spa in danno del [REDACTED] e per l'effetto l'annulla, ordinando alla Agenzia del territorio competente di procedere alla sua immediata cancellazione a proprie cure e spese, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Condanna il concessionario Equitalia Sud spa al pagamento delle spese di giudizio**

liquidate in complessive € 3.000,00 di cui € 2.000,00 per onorari oltre gli accessori di legge se ed in quanto dovuti da distrarsi in favore del procuratore dott. Antonio Lombardi che se ne dichiara antistatario.

Roma 27.03.2012

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Spartaco Cellitti